



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO GENERALE

Revisioni

N° Rev.	Data	Note
1.0	13/03/2015	P.V. CG n.322 - Prima emissione
2.0	12/06/2015	P.V. CG n.326 - Modifica art.6
3.0	17/06/2016	P.V. CG n.336 - Modifica art.1; art.4; art.5; art.6; art. 7; art.8; art.11; art.12; art.15; art.19; art.20; art.25; Inserimento art. 18 e art.26.
4.0	16/12/2016	P.V. CG n.341 – Modifica art.18
5.0	24/07/2020	P.V. CG n.383 – Modifica Art.18 - Procedimento Disciplinare per l'applicazione di sanzioni per la violazione del Codice Etico e Comportamentale e del Modello esimente ex D.Lgs.n.231/2001, Art. 19 – Provvedimenti di revoca, Art. 20 - Provvedimenti di sospensione o di decadenza, Art. 21 – Funzionamento del Consiglio Generale, Art. 22 – Comitati del Consiglio Generale, Art. 23 – Riservatezza, Art. 24 –Verifica adeguatezza del Regolamento

Art. 1 – Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da venti Consiglieri, nominati ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Art. 2 – Durata in carica dei Consiglieri Generali

I componenti del Consiglio Generale restano in carica cinque anni e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Art. 3 – Competenze del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica i risultati.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni di cui all'art. 22, comma 2, dello Statuto.

Art. 4 – Informazione dei Consiglieri Generali

Le informazioni, richieste dai Consiglieri Generali, aventi ad oggetto attività, programmi e interventi della Fondazione e attinenti a materie di competenza esclusiva del Consiglio Generale, vengono fornite dal Presidente che sceglie le modalità più opportune per comunicare le notizie e i documenti relativi.

Le informazioni sono comunicate dal Presidente ai Consiglieri Generali entro quindici giorni dalla richiesta anche per il tramite della struttura operativa incaricata dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di riservatezza, il Presidente, motivando, può rifiutare o rinviare l'invio di informazioni.

Art. 5 - Procedure per la nomina di Consiglieri Generali su designazione di soggetti esterni

Il Presidente comunica al Consiglio Generale le scadenze del mandato dei Consiglieri Generali nominati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere da a) a n). Il Consiglio, sentito il parere della Commissione Nomine, decide, in relazione alle particolari esigenze operative della Fondazione, se richiedere ai soggetti designanti la presentazione di candidati che abbiano maturato requisiti di professionalità, competenza ed esperienza in determinati ambiti ai sensi del successivo articolo 12.

Il Presidente, almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica di un Consigliere Generale designato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere da a) a n), dello Statuto, ovvero non appena abbia conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, provvede a darne comunicazione al soggetto cui compete la designazione e a richiedere una lista di tre candidati, indicando i requisiti e gli ambiti specifici eventualmente stabiliti dal Consiglio Generale.

La richiesta di designazione viene effettuata per iscritto e deve richiamare, anche mediante il rinvio alle specifiche disposizioni statutarie, i requisiti di onorabilità e professionalità e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dallo Statuto per l'elezione alla carica di Consigliere Generale.

La terna deve garantire la presenza di genere e pervenire alla Fondazione entro i quarantacinque giorni successivi alla richiesta del Presidente, corredata, per ogni candidato:

- dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 19 dello Statuto, nella forma di curriculum aggiornato e sottoscritto dal designato, contenente il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente;
- da una dichiarazione sottoscritta dal designato circa l'assenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 12 dello Statuto e circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 dello Statuto.

Qualora il soggetto competente non trasmetta la designazione nel termine di cui al comma precedente, il Presidente lo invita a provvedere entro quindici giorni, precisando la data di scadenza.

Decorso inutilmente tale ulteriore termine la designazione compete, nel rispetto delle previsioni statutarie, al Prefetto della Provincia ove ha sede il soggetto inadempiente, con le modalità di cui all'art. 18, comma 2 dello Statuto. Nel caso in cui il Prefetto non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, alla nomina provvede, assicurando il rispetto dei criteri di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs.n.153/99, il Consiglio Generale purché i componenti

nominati in via diretta dal medesimo Consiglio, compresi quelli nominati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) dello Statuto, non rappresentino la maggioranza dell'organo.

Il Presidente sottopone la designazione alla Commissione Nomine che la esamina preliminarmente, fornendo parere circa la sua conformità allo Statuto e al presente Regolamento.

Nel caso in cui la Commissione Nomine ritenga la designazione non conforme al presente Regolamento, il Presidente chiede al soggetto competente di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione della designazione. Ove il soggetto competente non vi provveda, il Presidente sottopone l'argomento al Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, sentito il parere della Commissione Nomine, verifica la regolarità della designazione.

Qualora il Consiglio Generale, reputi la designazione non conforme allo Statuto o al presente Regolamento, il Presidente ne dà comunicazione motivata al soggetto cui compete il potere di designazione, invitandolo a provvedere nuovamente alla designazione entro quindici giorni, indicando la data di scadenza.

Nel caso in cui quest'ultimo non provveda a fornire nei termini la terna di candidati conforme alle previsioni statutarie e regolamentari, trova applicazione quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.

Al termine della procedura, il Presidente sottopone al Consiglio Generale le conclusioni della Commissione Nomine presentando una proposta da sottoporre al voto.

Ove la proposta non ottenga la maggioranza statutariamente prevista, si procede con la votazione sui singoli candidati, sottoposti a votazione in ordine alfabetico. Ogni Consigliere Generale può esprimere un solo voto, indicando un solo nominativo nell'ambito della terna. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 4, dello Statuto. In caso di esito negativo della votazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto che ha effettuato la designazione.

Art. 6 - Procedure per la nomina diretta di Consiglieri Generali

Il Presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di un Consigliere Generale nominato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o), dello Statuto, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione anticipata dello stesso, segnala al Consiglio Generale la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere.

Il Consiglio Generale in tale occasione, o almeno trenta giorni prima della scadenza dell'incarico, sentita la Commissione Nomine, delibera gli ambiti in relazione ai quali il candidato Consigliere deve avere maturato requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, individuandoli in relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione. Nella stessa seduta il Consiglio Generale stabilisce il termine entro il quale i Consiglieri Generali possono segnalare per iscritto al Presidente eventuali nominativi, corredati da sintetica nota descrittiva del profilo della candidatura.

La Commissione Nomine, raccolte anche le eventuali segnalazioni di cui al comma precedente, individua una o più candidature che il Presidente, previa consultazione dei Consiglieri Generali, sottopone al Consiglio Generale. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum, comprovante il possesso dei requisiti di professionalità, aggiornato e sottoscritto, e contenente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 4, dello Statuto, il Presidente avvia nuovamente il procedimento.

Art. 7 – Procedure per la nomina del Presidente

Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica, ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata, il Presidente comunica al Consiglio Generale la necessità di provvedere alla nomina.

I componenti degli organi della Fondazione, e soggetti esterni in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti agli articoli 10 e 19 dello Statuto, possono candidarsi alla carica di Presidente.

Ogni candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da curriculum aggiornato, e contenere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La candidatura di chi non è componente di un organo della Fondazione deve essere sottoscritta da tre Consiglieri Generali, accompagnata da una dichiarazione del candidato circa l'assenza di cause di ineleggibilità di cui all'art.12 dello Statuto e circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.10 dello Statuto.

Le candidature devono essere presentate almeno trenta giorni prima della scadenza della carica. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Consiglio Generale definisce nella seduta in cui viene a conoscenza della cessazione, il termine per la presentazione delle candidature.

Il Presidente comunica ai Consiglieri Generali la lista di tutte le candidature pervenute.

Il Consiglio Generale, escluse le candidature inammissibili ai sensi di legge e di Statuto, procede con la votazione sui singoli candidati, sottoposti a votazione nell'ordine individuato con sorteggio. Ogni Consigliere Generale può esprimere un solo voto indicando un solo nominativo. Ove un candidato ottenga la maggioranza di cui all'art.23, comma 4 dello Statuto, non si procede alla votazione sugli eventuali altri candidati.

Se il Presidente uscente si candida alla conferma nella carica, o nel caso di avvenuta cessazione anticipata dalla carica del Presidente, le attività di competenza del Presidente, con riferimento alla nomina da effettuare, sono svolte da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

Art. 8 – Procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata di un Vice Presidente o di un Consigliere di Amministrazione, segnala al Consiglio Generale la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o alla sostituzione del componente cessato anticipatamente.

In caso di scadenza dell'intero Organo, il Consiglio Generale definisce almeno sessanta giorni prima della scadenza, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 26, comma 1, lettera c) dello Statuto.

Il Presidente, previa consultazione dei Consiglieri Generali, propone al Consiglio Generale i candidati alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere di Amministrazione, garantendo presenza di genere.

Le proposte di cui al comma precedente devono essere corredate da curricula comprovanti il possesso dei requisiti di professionalità, aggiornati e sottoscritti con il consenso al trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 4, dello Statuto, il Presidente avvia nuovamente il procedimento.

Art. 9 – Procedure per la nomina del Collegio Sindacale

Il Presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale, ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata del suo Presidente o di un Sindaco, segnala al Consiglio Generale la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale o alla sostituzione del componente cessato anticipatamente.

Il Presidente, previa consultazione dei Consiglieri Generali, propone al Consiglio Generale i candidati alle cariche di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco, garantendo presenza di genere.

Le proposte, di cui al comma precedente, devono essere corredate da curricula comprovanti il possesso del requisito di professionalità di cui all'art.32, comma 2, dello Statuto, aggiornati e sottoscritti con il consenso al trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 4, dello Statuto, il Presidente avvia nuovamente il procedimento.

Art. 10 - Equilibrio di genere nella composizione degli Organi

Il Consiglio Generale garantisce che nella composizione degli Organi della Fondazione si pervenga ad un'adeguata presenza di genere.

Art. 11 - Trasparenza

I nominativi dei componenti del Consiglio Generale, corredati dai relativi curricula ed elenco delle cariche ricoperte, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione, aggiornato a cura del Segretario Generale.

Art. 12 - Requisiti di professionalità

Tutti i candidati alla carica di componente degli Organi della Fondazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 15 e 19 dello Statuto, essere scelti tra persone di indiscussa moralità, indipendenza e di comprovata professionalità e competenza, e assicurare la disponibilità di tempo per espletare efficacemente il mandato.

I candidati alla carica di Presidente, Consigliere Generale e Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 19 dello Statuto.

In particolare i soggetti di cui al comma precedente devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere maturato adeguata e qualificata esperienza correlata alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) avere maturato adeguata e qualificata esperienza nel campo economico-finanziario; le esperienze di cui alle lettere a) e b) possono essere maturate anche attraverso esercizio di attività professionale, ovvero attraverso attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;
- c) essersi contraddistinti per particolare impegno in campo sociale, artistico, culturale, o del terzo settore, prestando attività in posizione di responsabilità presso enti non profit di rilievo, con continuità e per una durata significativa;
- d) avere partecipato a organi apicali di amministrazione o di controllo o avere svolto compiti direttivi in enti pubblici, pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni adeguate, in ragione di patrimonio o fatturato.

Art. 13 - Requisiti di onorabilità

I candidati alla carica di componente degli Organi della Fondazione devono essere persone di specchiata moralità, di indiscussa probità ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 dello Statuto.

Art. 14 - Assenza di cause di ineleggibilità

I candidati alla carica di componente degli Organi della Fondazione non devono versare in nessuna delle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 12 dello Statuto.

Art. 15 - Accettazione e verifica dei requisiti

Il Presidente dà comunicazione della nomina all'interessato, il quale ha l'onere di produrre la documentazione funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti e dell'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e di accettare la carica entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, ove non si siano verificate cause di forza maggiore, il Presidente provvede ad attivare la procedura per una nuova nomina.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e dell'assenza di cause di sospensione l'interessato deve produrre:

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'inesistenza delle situazioni impeditive all'assunzione della carica di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto, e che determinerebbero la sospensione dalle funzioni di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto;
- il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Ai fini dell'accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l'inesistenza delle fattispecie indicate agli articoli 12 e 13 dello Statuto.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di professionalità, l'interessato deve presentare una dichiarazione circa le cariche ricoperte e un apposito modello compilato e sottoscritto, fornito dalla Fondazione nel quale sono indicati:

- dati anagrafici e personali;



- formazione (titoli scolastici e/o accademici conseguiti);
- professione abitualmente esercitata;
- principali esperienze, a qualunque titolo acquisite o maturate, nei settori di intervento della Fondazione o nel campo economico-finanziario;
- funzioni amministrative, direttive o di controllo esercitate in enti pubblici o privati.

I componenti del Collegio Sindacale devono anche produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs.n.39/2010.

I componenti del Consiglio Generale con l'accettazione della carica si impegnano a comunicare tempestivamente, e per iscritto, eventuali nuove cariche assunte e a dare notizia di situazioni che siano causa di potenziale conflitto di interessi con la Fondazione.

Art. 16 - Rapporti del Consiglio Generale con il Consiglio di Amministrazione

Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione in tema di attività istituzionale vengono portate tempestivamente a conoscenza dei Consiglieri Generali mediante la pubblicazione sull'area riservata del sito internet della Fondazione, con riepilogo trimestrale degli utilizzi relativi ai settori di intervento e della relativa allocazione territoriale.

Il Presidente informa semestralmente il Consiglio Generale sull'attività istituzionale e di investimento della Fondazione, nonché, con cadenza almeno annuale, sull'andamento delle sue controllate e partecipate, anche con il supporto di apposite relazioni tecniche, riferendo in merito alle decisioni circa le nomine di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Verifiche

Il Consiglio Generale verifica semestralmente la rispondenza delle attività del Consiglio di Amministrazione alle linee di indirizzo di cui al Documento programmatico pluriennale e annuale, la gestione complessiva della Fondazione e i risultati delle attività di investimento del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio Generale, ove accerti che il Consiglio di Amministrazione non stia rispettando quanto previsto dal Documento programmatico pluriennale e annuale, può adottare una motivata delibera di richiamo, che impegna il Consiglio di Amministrazione a porre in essere le misure idonee alla realizzazione degli indirizzi programmatici.

Art. 18 – Procedimento Disciplinare per l'applicazione di sanzioni per la violazione del Codice Etico e Comportamentale e del Modello esimente ex D.Lgs.n.231/2001

Il Consiglio Generale assume le decisioni in ordine alle violazioni del Codice Etico e Comportamentale e del Modello ex D.lgs. 231/2001 da parte del Presidente, dei Componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio Generale acquisisce il parere non vincolante dell'Organismo di Vigilanza per le violazioni che presentano profili di criticità con riferimento al D.lgs. 231/2001.

Qualora l'infrazione sia imputabile al Presidente, il procedimento viene attivato da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dal Collegio Sindacale.

Qualora l'infrazione riguardi uno o più Componenti del Collegio Sindacale, il procedimento viene attivato dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale deve:

- a) esaminare i fatti oggetto dell'inosservanza;
- b) formulare l'eventuale contestazione con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo inerenti all'inosservanza;
- c) fissare la data della riconvocazione per l'esame della difesa, assicurando il contraddittorio, e quindi provvedere nel merito.

La comunicazione della contestazione al trasgressore viene effettuata mediante lettera raccomandata a.r. o pec in cui è indicata la data della successiva riunione del Consiglio Generale per le incombenze di cui alla lettera c) del comma precedente.

Il termine che intercorre tra la data di ricezione della contestazione e la data prefissata del Consiglio Generale non deve essere inferiore a giorni trenta.



Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Generale previo parere, non vincolante, del Collegio Sindacale.

I componenti degli organi non partecipano alle deliberazioni in ordine al procedimento disciplinare che li riguarda.

Art. 19 – Provvedimenti di revoca

Il Presidente, i Consiglieri Generali, e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio Generale.

Costituisce giusta causa, per gli effetti del comma precedente, ogni circostanza o fatto sopravvenuto e/o ogni comportamento commissivo o omissivo del Presidente, dei Consiglieri Generali, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che faccia venire meno l'affidamento riposto nelle loro attitudini morali e/o professionali o nelle loro capacità e/o diligenza.

Salvo quanto previsto all'art. 18, il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, sottopone l'argomento al Consiglio Generale che non può deliberare la revoca senza previa delibera di richiamo, comunicata agli interessati.

I componenti degli organi non partecipano alle deliberazioni riguardanti la revoca del loro incarico.

Art. 20 - Provvedimenti di sospensione o di decadenza

I componenti del Consiglio Generale sono sottoposti a provvedimenti di sospensione o di decadenza dalle rispettive funzioni, qualora a loro carico si verificano le cause di sospensione e decadenza previste agli articoli 11, comma 1 e 14 dello Statuto.

Il Consigliere Generale che si venga a trovare in una situazione che possa dare luogo a decadenza o a sospensione dalla carica, deve darne comunicazione al Presidente della Fondazione. Ove la causa riguardi il Presidente, questi ne dà comunicazione a chi lo sostituisce ai sensi dell'art.24 dello Statuto.

Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art.24 dello Statuto, porta tale comunicazione a conoscenza della Commissione Nomine, che sente l'interessato e valuta le circostanze.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di una causa di decadenza o di sospensione riguardante un Consigliere Generale, convoca la Commissione Nomine che procede come indicato al comma precedente.

I provvedimenti di sospensione o di decadenza sono assunti dal Consiglio Generale, sentito il parere della Commissione Nomine.

La decadenza opera dal momento dell'insorgenza del fatto da cui discende.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Generale non partecipano alle deliberazioni riguardanti la decadenza e la sospensione del loro incarico.

Art. 21 – Funzionamento del Consiglio Generale

Le modalità di convocazione e di integrazione degli argomenti all'ordine del giorno sono definite all'art. 23 dello Statuto. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno nove componenti in carica, o del Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla formalizzazione della richiesta.

I contenuti e le proposte di deliberazione relativi a ciascun punto all'ordine del giorno vengono posti a disposizione dei Consiglieri, nell'area riservata del sito della Fondazione, di regola almeno tre giorni prima della riunione, fatta eccezione per Bilancio, Documento Programmatico Pluriennale e Annuale, che devono essere posti a disposizione almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ordine del giorno può essere integrato con l'inserimento di nuovi punti e la documentazione di cui al comma precedente può essere oggetto di modifica o integrazione, per ragioni di opportunità o di urgenza.

Il Presidente presiede il Consiglio Generale, coordina la discussione, ne riassume le conclusioni, formula le proposte di voto e assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze.

Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto apre la seduta. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione può essere oggetto di modifica con riferimento all'ordine di trattazione degli argomenti, per ragioni di opportunità o di urgenza.



Il Presidente e il Segretario Generale, o persona della struttura operativa da questi individuata, relazionano su singoli punti all'ordine del giorno.

Ove la normativa lo consenta, le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

Le votazioni sono a scrutinio palese tranne quelle che, per Statuto, possono essere effettuate a scrutinio segreto. Si considera nulla, agli effetti dell'art. 23, comma 8, dello Statuto, la scheda che rende riconoscibile il votante, quella che manca di un senso identificabile del voto o presenta espressioni sconvenienti.

Le delibere del Consiglio Generale di cui all'art. 22, comma 2, numeri 10 e 15 sono soggette a riesame almeno ogni quattro anni.

Il verbale della riunione del Consiglio Generale è redatto dal Segretario Generale o dalla persona della struttura dallo stesso incaricata; il verbale è approvato dal Consiglio Generale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

La verbalizzazione viene effettuata con l'indicazione dei principali punti trattati e delle conclusioni cui perviene la discussione, e l'inserimento a verbale degli interventi in forma sintetica quando sono funzionali alla comprensione dell'argomento di cui si sta discutendo, alla formalizzazione delle deliberazioni da assumere o ad adempimenti futuri. Resta in ogni caso confermata la verbalizzazione testuale su richiesta dell'interessato che dovrà fornire sollecitamente il testo scritto del suo intervento.

Nel verbale viene specificato se i Componenti degli Organi hanno ricevuto la documentazione a supporto della trattazione dei punti all'ordine del giorno.

La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

Art. 22 – Comitati del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale costituisce, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, Comitati con funzioni consultive, individuandone i compiti specifici in apposito regolamento, che disciplina anche composizione e funzionamento dei Comitati stessi.

I Comitati supportano il Consiglio Generale nell'esercizio dei compiti riferiti all'attività istituzionale e alla gestione del patrimonio.

Art. 23 – Riservatezza

I Consiglieri Generali sono vincolati al massimo riserbo sulle informazioni acquisite nell'espletamento del mandato, secondo le previsioni di cui agli articoli 8 e 10 del Codice Etico e Comportamentale.

Art. 24 – Verifica adeguatezza del Regolamento

Il Consiglio verifica ogni quattro anni l'adeguatezza del presente Regolamento.



Art. 25 – Pubblicazione del Regolamento

Il presente Regolamento viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso, per la parte rilevante, ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio Generale, unitamente allo Statuto.

Art. 26 – Norma transitoria

La composizione numerica del Consiglio Generale prevista all'art.1 del presente Regolamento verrà raggiunta progressivamente per effetto della scadenza del mandato dei singoli componenti, a suo tempo nominati ai sensi dell'art.18, comma 1, lettere c), d), e), f), n) e o) dello Statuto, che non saranno sostituiti, fino al conseguimento della prevista nuova composizione numerica dell'Organo.